

**OGGETTO:** Regolamento comunale 2007 in materia di inquinamento acustico (L. 26.10.1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”) - approvazione - revoca deliberazione 30.09.2003, n. 33.

*Il relatore assessore Azzolini riferisce:*

*“L’Amministrazione comunale è già dotata degli strumenti necessari per la programmazione e la pianificazione del territorio in materia di salvaguardia dello stesso dall’inquinamento acustico. Infatti con l’entrata in vigore della zonizzazione acustica deliberata dal Consiglio comunale nel dicembre 2002 e del Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico deliberato dal Consiglio comunale nel settembre 2003 si è di fatto aperta la strada alle attività di prevenzione per una maggior qualificazione ambientale del territorio.*

*La prevenzione dell’inquinamento acustico mediante il regolamento comunale è uno strumento a disposizione della pubblica amministrazione che permette di limitare alla radice i motivi di contenzioso che poi vengono attivati nelle opportune sedi.*

*Dall’entrata in vigore del Regolamento comunale - 01 gennaio 2003 - l’attività di prevenzione ha comportato tutta una serie di comunicazioni e autorizzazioni ai sensi del titolo II “ Attività rumorose a carattere temporaneo” del citato Regolamento che possono essere così riassunti:*

### **Manifestazioni**

	<b>2004</b>		<b>2005</b>		<b>2006</b> *	
	N° Domande	N° Giorni	N° Domande	N° Giorni	N° Domande	N° Giorni
Comunicazioni	82	435	122	558	90	436
Deroghe	14	60	13	23	15	25

### **Cantieri**

	<b>2004</b>		<b>2005</b>		<b>2006</b> *	
	N° Domande	N° Giorni	N° Domande	N° Giorni	N° Domande	N° Giorni
Comunicazioni	12	-	17	-	2	-
Deroghe	9	49	11	25	2	6

\* dati aggiornati al 20 settembre 2006

*Tuttavia nell’arco di questi tre anni di applicazione delle disposizioni regolamentari si sono presentate delle problematiche rilevate sia direttamente dagli Uffici preposti al controllo, sia dal Comando Polizia Municipale e sia da segnalazioni dei cittadini, riguardanti soprattutto il titolo II “ Attività rumorose a carattere temporaneo” del vigente Regolamento in materia di inquinamento acustico. Tali problematiche sono relative soprattutto a continuazione oltre agli orari previsti delle attività che creano emissioni rumorose, troppi eventi consecutivi negli stessi spazi, disturbo degli avventori successivo alla fine dell’evento, ecc. Le problematiche evidenziate presentano la peculiarità di essere cicliche, ripresentandosi ogni anno, e si evidenziano soprattutto nel periodo estivo.*

*Considerato che l’inquinamento acustico è un elemento di degrado dell’ambiente e una causa di disagio relativamente ai potenziali effetti negativi sulla popolazione esposta e rilevata la crescente richiesta di tutela ambientale igienico – sanitaria e di più elevati standard di qualità della vita, si è ritenuto necessario effettuare un aggiornamento del*

*Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico al fine di sviluppare delle azioni volte a prevenire l'instaurarsi di situazioni conflittuali. ""*

## Il Consiglio Comunale

Sentita la relazione;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione 04 dicembre 2002, n. 65 ha approvato il "Piano di classificazione acustica del territorio comunale" ai sensi della Legge 26.10.1995, n. 447;
- il Consiglio Comunale con deliberazione 30 settembre 2003, n. 33 ha approvato "Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico" che è entrato in vigore in data 07 gennaio 2004;
- la definizione di un regolamento comunale finalizzato a disciplinare la materia delle immissioni da rumore trova il suo fondamento nella citata Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico". In particolare, all'articolo 6, comma 1, lettera e) è prevista la competenza del Comune nell'"adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico". Il medesimo articolo stabilisce che il Comune adegui i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme finalizzate al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni derivanti dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore. Il successivo articolo 8 prevede che su richiesta dei Comuni la realizzazione, la modifica o il potenziamento di determinate opere e infrastrutture sia accompagnato dalla documentazione di impatto acustico o dalla valutazione previsionale del clima acustico;

Considerato che:

- nei due anni di applicazione delle disposizioni del Regolamento si sono rappresentate delle problematiche, rilevate sia direttamente dagli Uffici preposti sia da segnalazioni dei cittadini. Tali problematiche riguardanti soprattutto il titolo II° del Regolamento relativo alla gestione delle attività rumorose a carattere temporaneo (orari cantieri edili, concerti, ecc.) hanno reso necessario un suo aggiornamento;
- con determinazione dd. 19.08.2005, n. 2108, il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Ambiente ha conferito all'ing. Pasquale Cicoira, libero professionista di Trento nonché redattore del vigente Regolamento, l'incarico per la predisposizione di un suo aggiornamento;
- il conseguente schema finale di Regolamento in materia di inquinamento acustico, elaborato in collaborazione con il consulente incaricato, è stato presentato alla Commissione consiliare permanente "Ambiente, Urbanistica e Territorio", che ha esaminato articolatamente i contenuti ed ha approvato la nuova proposta nella seduta di data 10 luglio 2006;

Ritenuta ora l'opportunità di approvare un nuovo testo regolamentare che sostituisce quello approvato con la citata deliberazione n. 33/2003 e che innova parzialmente rispetto all'originario schema di aggiornamento esaminato dalla componente Commissione consiliare;

Visto ed esaminato il nuovo Regolamento in materia di inquinamento acustico per il territorio comunale, e riconosciutoli rispondente agli intenti dell'Amministrazione con particolare riferimento alla disciplina prevista per i seguenti elementi essenziali:

- attività rumorose a carattere temporaneo;
- rumori molesti;
- disposizioni per specifiche attività rumorose;
- sanzioni;

Rilevato che in materia di zonizzazione acustica si fa riferimento alle seguenti fonti normative:

- L. 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.;
- D.P.C.M. 14 .11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- normativa provinciale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i seguenti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, - resi in forma scritta e acquisiti agli atti:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Ambiente Paolo Piccinni;
- parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione Ivana Menapace;

Richiamata la discussione sul punto svoltasi nell'adunanza odierna, nel corso della quale sono stati presentati n. 5 emendamenti (contrassegnati con i numeri da 1 a 5), la cui trattazione ha avuto gli esiti riassuntivamente esposti:

- a) l'emendamento 3 viene discusso e votato separatamente e, per l'esito della votazione, non viene approvato;
- b) gli emendamenti 1, 2, 4, 5 vengono recepiti dalla Giunta e inseriti quali modifiche della presente proposta di deliberazione come depositata agli atti del consiglio, nelle formulazioni seguenti:

EMENDAMENTO 1: (cons. Gerola e altri) sostituire il comma 2 dell'articolo 2 con il seguente:

""""ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO: QUALSIASI ATTIVITÀ RUMOROSA CHE SI ESAURISCE IN PERIODI DI TEMPO LIMITATI O LEGATA AD UBICAZIONI VARIABILI. SONO DA ESCLUDERSI LE ATTIVITÀ RIPETITIVE E/O RICORRENTI INSERITE NELL'AMBITO DI COMPORTAMENTI CONNESSI CON ESIGENZE PRODUTTIVE, COMMERCIALI E PROFESSIONALI.""""

EMENDAMENTO 2: (cons. Gerola e altri) sostituire la prima frase del comma 1, dell'articolo 7 con la seguente:

""""LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 3, PER QUANTO CONCERNE LE ATTIVITÀ IN AMBIENTE

CONFINATO, E AGLI ARTT. 4 E 5 SONO SOGGETTE A COMUNICAZIONE, FORMULATA SU APPOSITO MODULO, CHE DEVE ESSERE PRESENTATA AL SERVIZIO COMPETENTE IN MATERIA DI AMBIENTE ALMENO 5 GIORNI, NATURALI CONSECUTIVI, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ.'''''

EMENDAMENTO 4: (cons. Gerola e altri) eliminare l'avverbio ''''particolarmente'''' nel comma 1, dell'articolo 9 e sostituire il comma 2, dell'articolo 9 con il seguente:  
''''LE APPARECCHIATURE E GLI ATTREZZI DEVONO ESSERE CONFORMI, RELATIVAMENTE ALLE POTENZE SONORE, ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE E MANUTENTATI IN MODO DA GARANTIRE IL RISPETTO DI TALI DIRETTIVE.'''''

EMENDAMENTO 5: (cons. Gerola e altri) sostituire l'intestazione di colonna ''''paragrafo'''' con ''''COMMA'''' nella Tabella A "Orari".

Con 25 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano dai 35 consiglieri presenti dei quali 10 si astengono dal votare sulla proposta di deliberazione come sopra emendata

#### delibera

1. di approvare il "Regolamento comunale 2007 in materia di inquinamento acustico", nel testo composto di n. 20 articoli che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1. entra in vigore il giorno 01.03.2007, data con la quale cessa di avere efficacia e viene revocata la propria deliberazione 30.09.2003, n. 33.

n. 1 Allegato

*Allegato alla deliberazione consiliare dd. 30.01.2007, n. 9*



---

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMUNE DI ROVERETO**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE 2007  
IN MATERIA  
DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

---



**COMUNE DI ROVERETO**  
**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO**

CONSIGLIO COMUNALE: deliberazione

ENTRATA IN VIGORE:

**INDICE**

**TITOLO I**

**GENERALITA'**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

**TITOLO II**

**ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

Art. 3 - Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati

Art. 4 - Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni all'aperto ed assimilabili

Art. 5 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili

Art. 6 - Orari

Art. 7 - Modalità per l'autorizzazione in deroga e la comunicazione

**TITOLO III**

**RUMORI MOLESTI**

Art. 8 - Rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni

**TITOLO IV**

**DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE**

Art. 9 - Condizione di impiego per attrezzature da giardino e similari

Art. 10 - Autolavaggi

Art. 11 - Cinema all'aperto

Art. 12 - Pubblicità fonica

Art. 13 - Allarmi antifurto

Art. 14 - Servizi pubblici essenziali

Art. 15 - Documentazione tecnica

## TITOLO V

### SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Sistema sanzionatorio

Art. 17 - Misurazioni e controlli

Art. 18 - Campagne di sensibilizzazione e di informazione

Art. 19 - Termini di applicazione

Art. 20 - Decadenza

*Tabella A- Orari*

## TITOLO I

### GENERALITA'

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche.

Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo o nelle aree protette come definite dal PRG vigente.

Art. 2

Definizioni

Si definiscono:

1. Attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad

ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di comportamenti connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.

## TITOLO II

### ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

#### Art. 3

Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati

Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, qualora nell'arco del mese esse non superino le 4 volte in ambiente esterno e le 8 volte in ambiente confinato e comunque non più di 8 volte cumulativamente.

Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

#### Art. 4

Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni all'aperto ed assimilabili

Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle (musica, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) esercitate in luogo pubblico o aperto al pubblico nell'ambito di spettacoli, feste popolari, sagre, celebrazioni, luna park, manifestazioni turistiche e sportive, nonché di manifestazioni musicali, di partito, sindacali, di beneficenza ed assimilabili, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

#### Art. 5

Attività rumorose nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili

Sono da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2 del presente regolamento, quelle esercitate presso i cantieri edili, stradali ed assimilabili, nell'ambito dell'attività principale autorizzata.

Gli impianti e le attrezzature impiegati devono, comunque, essere conformi alle direttive comunitarie e mantenuti in modo da garantire il rispetto degli standard di

cui al certificato di omologazione.

## Art. 6

### Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui agli artt. 3 e 4, è consentito in deroga ai valori massimi ammissibili previsti dalla normativa nazionale, dalla zonizzazione acustica comunale e dal Regolamento di Polizia Urbana secondo gli orari indicati in Tabella A, per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive.

Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui all'art. 5, è consentito in deroga ai valori massimi ammissibili secondo gli orari indicati in Tabella A.

## Art. 7

### Modalità per l'autorizzazione in deroga e la comunicazione

Le attività di cui all'art. 3, per quanto concerne le attività in ambiente confinato, e agli artt. 4 e 5 sono soggette a comunicazione, formulata su apposito modulo, che deve essere presentata al servizio competente in materia di ambiente almeno 5 giorni, naturali consecutivi, prima dell'inizio dell'attività. Per le attività di cui agli artt. 3 (ambiente confinato) e 4, nella comunicazione deve essere evidenziato il numero complessivo di comunicazioni già effettuate nel corso dell'anno solare.

Le attività sopra descritte all'art. 3, per quanto concerne le attività in ambiente esterno, sono soggette a domanda di autorizzazione in deroga che deve pervenire al servizio competente in materia di ambiente almeno 15 giorni naturali consecutivi prima, allegando la documentazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al successivo art. 15 da cui si evinca che la potenza massima dei diffusori acustici impiegati sia cumulativamente non superiore a 100 W. Nel calcolo della potenza massima si dovranno anche computare i diffusori di altre attività qualora questi siano già autorizzati e presenti nella stessa piazza o nello stesso tratto di strada ad una distanza inferiore a 100 m.

In ogni caso per la classe acustica I non verranno concesse autorizzazioni in deroga, per la classe acustica II potrà essere concessa al massimo una autorizzazione in deroga ogni settimana e per le classi acustiche superiori potranno essere concesse al massimo due autorizzazioni in deroga ogni settimana.

Qualora il titolare dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo e/o di orario indicati agli artt. 3 (ambiente confinato), 4, 5 e 6, deve presentare la domanda di autorizzazione in deroga al servizio competente in materia di ambiente almeno 15 giorni naturali consecutivi prima, allegando la documentazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui al successivo art. 15.

Il Comune, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione fisica e temporale, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza e all'orario stabiliti agli artt. 3, 4, 5 e 6, prescrivendo eventualmente il

rispetto di specifici valori limite assoluti, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo, l'obbligo di informare la popolazione interessata.

### TITOLO III

#### RUMORI MOLESTI

##### Art. 8

###### Rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni

Per quanto riguarda i rumori molesti all'aperto e nelle abitazioni si applica quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale e dall'art. 16 del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

[art. 659 del Codice Penale (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*): *Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi, o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309.*]

[art. 16 del Regolamento di Polizia Urbana: *dopo le ore 22.00, fino alle 7.00 è proibito qualunque rumore che possa recar grave disturbo sia ch'esso venga fatto in luogo pubblico o privato, derivante dell'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, sia che provenga da persone, istrumenti musicali od altri oggetti qualsiasi.*]

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

##### Art. 9

###### Condizione di impiego per attrezzature da giardino e similari

1. L'uso di apparecchiature ed attrezzi da giardino e similari (tosaerba, motoseghe, ecc.) rumorosi è consentito secondo gli orari indicati in Tabella A.
2. L'utilizzo di tali apparecchiature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito secondo gli orari indicati in Tabella A.

Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e manutentati in modo da garantire il rispetto di tali direttive.

##### Art. 10

## Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici e non, installati nei pressi o in aree confinanti con zone residenziali, e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito, al fine di tutelare dal disturbo le occupazioni o il riposo delle persone, secondo gli orari indicati in Tabella A, e, comunque, nel rispetto dei limiti di legge e della zonizzazione acustica comunale.

Tali orari non si applicano per i sistemi di autolavaggio collocati in aree commerciali e produttive così come individuate dal Piano Regolatore Generale (zone D1, D2, D3, D4, D5).

## Art. 11

### Cinema all'aperto

L'effettuazione dell'attività di cinema all'aperto è consentita, nel rispetto dei valori massimi ammissibili di rumore, secondo gli orari indicati in Tabella A. Tali limitazioni si applicano quando l'attività non può essere considerata a carattere temporaneo e qualora la medesima sia effettuata in aree dalla classe I alla classe V come individuate dalla zonizzazione acustica.

## Art.12

### Pubblicità fonica

La pubblicità fonica è consentita unicamente in forma itinerante secondo gli orari indicati in Tabella A, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.

## Art.13

### Allarmi antifurto

I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

## Art.14

### Servizi pubblici essenziali

La pulizia delle strade con mezzi meccanizzati è consentita secondo gli orari indicati

in Tabella A, fatta salva la possibilità di deroga per particolari esigenze rilevate dall'Amministrazione.

La deroga è altresì concessa per i cantieri connessi con il ripristino urgente dei servizi pubblici essenziali (linee telefoniche e elettriche, condotte fognarie, ecc.).

## Art. 15

### Documentazione tecnica

La documentazione di impatto acustico, la documentazione previsionale del clima acustico e la relazione acustica per la progettazione degli edifici sono redatte conformemente a quanto stabilito dalla normativa nazionale e provinciale, nonché dalle normative tecniche in vigore al momento della presentazione della domanda di concessione o autorizzazione ovvero della comunicazione.

In particolare dovranno contenere i seguenti elementi:

1. descrizione dei luoghi e delle tipologie di attività previste e della classe acustica in cui ricade il luogo, desumibile dalla zonizzazione acustica comunale;
2. indicazione dei limiti di zona desumibili dalla zonizzazione acustica;
3. descrizione delle sorgenti di rumore e delle loro caratteristiche temporali;
4. planimetrie in scala adeguata;
5. relazione tecnica con la descrizione dell'attività e della strumentazione impiegata, l'indicazione dell'orientazione dei diffusori e della potenza massima degli stessi espressa in Watt;
6. individuazione dei ricettori più vicini;
7. simulazione di impatto acustico atta ad evidenziare i valori di rumore previsti presso i suddetti ricettori nelle condizioni di massimo disturbo;
8. descrizione di eventuali sistemi di contenimento del rumore e valutazione della loro efficacia.

## TITOLO V

### SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 16

### Sistema sanzionatorio

Per le violazioni amministrative alle norme contenute nel presente regolamento, ad esclusione dell'art. 8, si applica, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 447/95, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da Euro 258,23 (pari a Lire 500.000) a Euro 10.329,14 (pari a Lire 20.000.000).

Le violazioni accertate saranno sanzionate con la procedura prevista dalla Legge 689/81 e s.m..

L'autorità individuata a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 17 della medesima Legge

di depenalizzazione è il dirigente della polizia municipale.

#### Art. 17

##### Misurazioni e controlli

L'Amministrazione comunale provvede al rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, anche per mezzo di misurazioni fonometriche qualora necessarie.

L'Amministrazione comunale può altresì disporre controlli nei confronti degli interventi di cui al Titolo IV, al fine di valutare la coerenza dei dati progettuali con quanto realizzato.

#### Art. 18

##### Campagne di sensibilizzazione e di informazione

L'Amministrazione comunale promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione, in particolare nelle scuole, allo scopo di rendere partecipe la popolazione dei problemi connessi con l'inquinamento acustico.

#### Art. 19

##### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 01 MARZO 2007.

#### Art. 20

##### Decadenza

L'emanazione di nuove disposizioni a livello provinciale comporta la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con le medesime.

Allegato Tabella A "Orari"

## Tabella A - Orari

articolo	comma	orario
6	1	dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 23.30
6	2	nel periodo estivo (*) dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30 nei giorni feriali; nel periodo invernale (*) dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 nei giorni feriali
9	1	dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 20.00 nei giorni feriali; dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 nei giorni festivi
9	2	nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30
10		nei giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 19.00
11		fino alle ore 24.00
12		dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
14		nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 19.00

(\*) il periodo estivo va dal 1 marzo al 31 ottobre, mentre il periodo invernale va dal 1 novembre al 28/29 febbraio